

SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI SANTA TERESA DEL B. GESÙ

Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria

“Santa Teresa del B. Gesù “

via del Carmelo, 2 00058 Santa Marinella Roma

Tel. 0766 520182 e-mail scuola.santateresa@tiscali.it

Cod. Mec. Infanzia RM1A588006

Cod. Mec. Primaria RM1E150006

C.F. 02487650588

P.I. 01063991002

Sito web: <https://www.scuolasantateresabgsmarinella.it/>

REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI



S. MARINELLA ANNO SCOLASTICO 2025/2026-2028/2029

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

La Comunità educante delle *Suore Carmelitane di Santa Teresa di Gesù Bambino* per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della *Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria Santa Teresa del Bambino Gesù*, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto. A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per la Scuola dell'infanzia e primaria. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: Consigli di classe e di *interclasse per la Scuola primaria*, *Consiglio di intersezione per la Scuola dell'infanzia*, *Collegio dei docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria*.

Art. 2 - Finalità istituzionali.

Per la particolare fisionomia dell'Istituto religioso, gestito dalle *Suore Carmelitane di Santa Teresa del Bambino Gesù* e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita dei suoi fondatori, la *Beata Maria Crocifissa Curcio e Padre Lorenzo Van Den Eerenbeemt*, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali e sottoposto alla vigilanza decisionale della *Dirigenza* e secondo quanto esposto nello specifico PTOF, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

CAPITOLO I CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) della *Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria Santa Teresa del Bambino Gesù* è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- ✚ Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore (carica di diritto)
- ✚ Il rappresentante della *Dirigenza scolastica*: Coordinatore delle attività educative e didattiche (carica di diritto)
- ✚ Un Rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore (carica di diritto)
- ✚ Tre rappresentanti del corpo docente uno della Scuola dell'Infanzia e due della Scuola Primaria (carica elettiva scelta dai rispettivi docenti di ogni categoria di appartenenza)
- ✚ Tre rappresentanti della componente Genitori (carica elettiva un componente della S. dell'Infanzia e due componenti della S. Primaria)

La scelta dei rispettivi settori (infanzia, primaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. 'specialisti' o 'esperti' esterni a giudizio del Presidente o dietro richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 4 - Cariche istituzionali

Presidente

Genitore candidato tra gli eletti ed eletto dai membri del Consiglio stesso nella prima seduta di insediamento, indetta e presieduta dal Coordinatore delle attività educative e didattiche della Scuola Primaria Paritaria Santa Teresa del Bambino Gesù all'inizio del mandato triennale.

Vicepresidente

Genitore nominato dal Presidente

Segretario

È un membro del Consiglio stesso. La carica può coincidere. Ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta e ne tiene opportuna registrazione/documentazione. Il verbale è approvato seduta stante o all'inizio della riunione successiva e risulta valido solo se sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Organo Collegiale. Se richiesto, può anche essere sottoscritto da tutti i membri presenti alla seduta. Copia del verbale è esposta nella bacheca della scuola.

Art. 5 – Poteri decisionali

- a. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. Si esprime sullo sviluppo didattico - educativo della scuola presentando osservazioni proposte. Si esprime anche sull'andamento generale di: disciplina, profitto e attività dell'Istituto.
- c. Riconosce e attua in tutte le sue parti il Regolamento di Istituto e ne revisiona nel tempo, con opportune delibera, le parti non più coerenti con la progressiva evoluzione della normativa di riferimento e con le diverse esigenze percepite ed approfondite dall'Istituzione scolastica dal CdA e dalle componenti rappresentate nel suo interno.
- d. Fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e sulla base delle loro decisioni, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione di iniziative per la Scuola sulla base delle finalità del Progetto Educativo;
- e. adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- f. Prende visione delle specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica, e pubblica il calendario scolastico annuale, come previsto dalla vigente normativa, prendendo atto di quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia scolastica e quanto stabilito annualmente dal MIM e dalla Regione Lazio .
- g. Promuove contatti con gli Enti e le Associazioni di riferimento, con altre scuole ed istituti al fine di realizzare scambi di informazioni, di esperienze e proposte ed intraprende eventuali iniziative di collaborazione, gemellaggio.
- h. Favorisce la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo/formativo.
- i. Esprime parere sull'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librerie;
- j. Pubblica i propri atti e le delibere in apposita bacheca della scuola e redige il verbale delle sedute in apposito registro depositato in segreteria.
- k. Verifica annualmente l'attività svolta in relazione alle competenze che gli sono proprie.

Art. 6 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario/a, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 8.

Convoca e presiede le riunioni del C.I., ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli.

Rappresenta il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo. Secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 7 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, verranno

sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 8 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno 2 volte, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico. La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo. Le proposte per "l'ordine del giorno" delle riunioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio d'Istituto, almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo "dell'ordine del giorno" ai Consiglieri **almeno 5 giorni prima** della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposita bacheca della Scuola.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito quaderno e pubblicate nella bacheca della Scuola, all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte in direzione.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

CAPITOLO II

CONSIGLIO DI CLASSE, di INTERCLASSE, di INTERSEZIONE

Art. 9 - Composizione

Consiglio di classe Scuola primaria: tutti i docenti della classe.

Presiede la Coordinatrice didattica o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Consiglio di Interclasse Scuola primaria: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna classe interessata.

Presiede la Coordinatrice didattica o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Consiglio di intersezione Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna sezione interessata. Presiede la Coordinatrice didattica o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dalla Coordinatrice didattica ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 10 - Competenze

I Consigli di Classe, di Sezione, di Interclasse, di Intersezione si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe e di Sezione possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi o sezioni (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

I Consigli si configurano ‘perfetti’ (per la validità delle loro sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti) se riuniti con la sola presenza dei docenti per gli scrutini; si configurano ‘imperfetti’ (per la validità delle loro sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti) se riuniti con la presenza dei genitori o della loro rappresentanza.

CAPITOLO III COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella scuola dell’infanzia e primaria. È presieduto dalla Coordinatrice didattica designata.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dalla Coordinatrice didattica, che redige il verbale di ogni riunione. Il Collegio si configura come ‘imperfetto’ (per la validità delle sue sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti). Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta al mese e/o qual volta la Coordinatrice didattica ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo presso i locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Relativamente all’O. del G. il Collegio docenti della Scuola Primaria prevede incontri condivisi con la Scuola dell’Infanzia, soprattutto in particolari momenti organizzativi quali: inizio anno scolastico, calendario scolastico e dei collegi annuali, rappresentazioni teatrali, uscite didattiche....; diversamente i Collegi si svolgeranno separatamente come stabilito e concordato con la Coordinatrice didattica nel primo collegio docenti di settembre.

Art. 12- Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo
- b. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- c. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- d. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe;
- e. nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.

CAPITOLO IV ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 13 - Assemblee dei Genitori.

I Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o della scuola.

Le Assemblee si svolgono nei locali della scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con la Coordinatrice didattica.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o dei 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea della scuola è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti di classe o del 20% dei genitori del plesso interessato.

La Coordinatrice didattica, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea della scuola è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto tra i Genitori presenti.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto partecipano la Coordinatrice didattica e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione della Coordinatrice didattica, assemblee dei Genitori di classe, d'interclasse e della scuola, con l'eventuale partecipazione dei docenti, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo della scuola.

Art. 14 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte. I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria della scuola.

CAPITOLO V ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 15 - Elettorato Attivo e Passivo

L'elettorato, nelle rispettive componenti, è formato dai docenti dal CDA e dai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 19b).

Art. 16 - Candidature.

Per il Consiglio d'Istituto:

a. personale docente: l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti, nei rispettivi settori di appartenenza, che presentino la propria candidatura;

b. genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura, nei rispettivi settori di appartenenza;

La candidatura va presentata 8 giorni antecedenti le votazioni

Art. 17 - Svolgimento delle elezioni.

1) Le votazioni si svolgono nei giorni stabiliti e nelle ore indicate nella lettera di indizione. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono iscritti a votare e sono tenuti a presentarsi con un documento di riconoscimento. In mancanza di tale documento è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio o di un elettore che abbia esercitato il diritto di voto.

Nei locali adibiti alla votazione devono essere predisposte tante urne quante sono le componenti dei votanti.

Il voto è personale, non delegabile, libero e segreto. L'elettore esprime le sue preferenze scrivendo lo stesso **cognome** con cui i candidati figurano nell'elenco. *In caso di omonimia* si deve indicare anche il nome proprio del candidato.

2) Le votazioni si svolgono tramite la consegna della lettera di indizione e della relativa scheda elettorale ad ognuno degli aventi diritto al voto. Per *l'invio ai genitori* si utilizzano le correnti modalità di comunicazione scuola - famiglia.

Il voto è personale, non delegabile, libero e segreto. L'elettore esprime le sue preferenze scrivendo lo stesso **cognome** con cui i candidati figurano nell'elenco. *In caso di omonimia* si deve indicare anche il nome proprio del candidato.

Nei seggi adibiti alla raccolta devono essere predisposte tante urne quante sono le componenti dei votanti. I componenti del seggio elettorale avranno il compito di dare riscontro, sull'elenco degli aventi diritto al voto, dei nominativi dei votanti il cui riconoscimento potrà avvenire tramite presentazione di un documento di identità o riconoscimento da parte del responsabile stesso o di un elettore che abbia esercitato il diritto di voto.

Art. 18 - Operazioni di Scrutinio

La Commissione Elettorale determina le modalità delle operazioni di scrutinio che potranno avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni oppure tramite specifica convocazione della Commissione Elettorale in data successiva al termine delle votazioni. In entrambi i casi le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzione sino al termine.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, dal quale dovranno risultare il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti nelle diverse componenti e il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Al termine delle operazioni tutto il materiale dovrà essere consegnato alla Commissione Elettorale che provvederà alla pubblicazione dei risultati. Il materiale delle operazioni di scrutinio verrà conservato fino alla scadenza naturale del triennio di competenza. La Commissione Elettorale trasmetterà in seguito i registri, i verbali e le schede elettorali alla segreteria per l'archiviazione.

Art. 19 - Proclamazione degli Eletti

Ricevuti i verbali degli scrutini elettorali, la Commissione Elettorale provvede alla risoluzione di eventuali controversie risultanti dai suddetti verbali e, quindi, procede alla proclamazione dei risultati elettorali e alla loro pubblicazione.

Per ogni settore la dichiarazione dell'avvenuta elezione viene effettuata nei confronti dei candidati che, nell'ordine, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di parità del numero di preferenze ottenute viene seguito l'ordine alfabetico/anzianità.

Art. 20 Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione Elettorale entro e non oltre il 5° giorno successivo alla pubblicazione dei risultati.

Tali vertenze saranno risolte dalla Commissione stessa entro tre giorni dalla scadenza sopra indicata

Art. 21 Commissione elettorale

La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio di Istituto e ratificata dalla Direzione della Scuola, è composta da quattro membri (un membro del CdA, un docente Infanzia un docente Primaria e un genitore).

Tale commissione:

- ✓ si riunisce per eleggere al suo interno il *Presidente e il Segretario*
- ✓ richiede alla segreteria gli elenchi degli aventi diritto al voto
- ✓ redige gli elenchi ufficiali degli elettori, assicurandosi che i genitori degli alunni risultino iscritti a votare una sola volta
- ✓ riceve le candidature entro i tempi stabiliti
- ✓ verifica i requisiti richiesti

- ✓ compila, in ordine alfabetico, l'elenco dei candidati (unico per ogni componente) indicando a fianco di ogni nominativo il settore per il quale è stato presentato
- ✓ nomina i componenti del seggio elettorale
- ✓ segue e controlla le operazioni di voto e scrutinio
- ✓ riceve il materiale elettorale pervenuto
- ✓ comunica i risultati delle votazioni alla Direzione della scuola per l'affissione all'albo e la pubblicazione
- ✓ resta in carica tre anni

Art. 22 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto".

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto. Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori e docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. Ogni richiesta in tal senso sarà presentata alla Coordinatrice didattica la quale provvederà a trasmetterla al C.I., che è l'organo competente per le opportune integrazioni e/o modificazioni.

Art. 23 - Vigore del presente "Statuto".

Il presente "Statuto", proposto dall'Ente Gestore della Scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria "Santa Teresa del Bambino Gesù", discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2025/2026 e valido fino al 2028/2029. Spetta al Consiglio d'Istituto eletto confermarne definitivamente il testo dopo eventuali interventi di integrazione o modifica.

Santa Marinella, 08/09/2025

Il legale Rappresentante

Giuseppe Assunta Di Sebastiano